



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9293 - Data adozione: 26/06/2017

Oggetto: Cerroni Dino & Figli S.r.l. - Impianto di recupero rifiuti non pericolosi, in Località Casa Nuova Pantaneto, n. 97/A, in Comune di Monterchi (AR). Modifica non sostanziale all'autorizzazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/06/2017

Numero interno di proposta: 2017AD010636

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

RICHIAMATA la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Decisione 2014/955/CE);

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 Della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

RICHIAMATA la Direttiva Commissione UE 2015/1127/UE “Operazioni di recupero dei rifiuti – Sostituzione allegato II della direttiva 2008/98/CE”;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i;

VISTA la L.R. Toscana n. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i;

VISTA la L.R. Toscana 31/05/2006, n. 20 “*Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*” e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTA la L.R. Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010);

VISTO il DPGR Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998 , n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010 , n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006 , n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998 , n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

VISTA la DPGR Toscana 8 settembre 2008, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque”” e s.m.i.;

VISTA la Del G.R. Toscana n. 12/2015 “Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n.

61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010)";

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 recante il "riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015";

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i

VISTA la L.R. Toscana n. 40/2009 e s.m.i;

VISTE, in relazione alla competenza a provvedere in ordine al procedimento in oggetto, la L.R. Toscana n. 22/2015 e s.m.i. e la Deliberazione della G.R. Toscana 23 febbraio 2016, n. 121;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 89/EC del 04/06/2010, aggiornata con le modifiche n. 163/EC del 11/10/2013, n. 22/EC del 12/02/2015 e n. 116/EC del 03/06/2015 e Decreto Dirigenziale n.439 del 19/01/2017, è stata rilasciata autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006 alla Società Cerroni Dino & Figli S.r.l. (P.I. 00873970511) per l'impianto sito in loc. Casa Nuova Pantaneto 97/A, in Comune di Monterchi (AR);

ATTESO che, come previsto dal Dlgs 152/2006, le autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi dell'articolo 208 sostituiscono, a ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

DATO ATTO che la Ditta in data 13/05/2017 con prot. AOOGR/245960 ha inoltrato istanza di modifica non sostanziale per l'introduzione di un nuovo CER senza modificare i quantitativi totali autorizzati e senza modifiche al ciclo lavorativo o all'impianto;

DATO ATTO che la Regione Toscana con nota del 23/05/2017 Prot. AOOGR/265094 richiedeva all'ufficio preposto l'espressione del parere di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010 relativamente all'istanza presentata;

DATO ATTO che l'Ufficio VIA della Regione Toscana rispondeva in data 26/05/2017 con Prot. AOOGR/274460 "che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente";

RILEVATO che nello svolgimento dell'istruttoria sull'istanza in questione è stato riscontrato un errore nella tabella rifiuti, dovuto all'attribuzione di un'errata operazione al CER di nuova introduzione;

PRESO ATTO che la Ditta ha pertanto provveduto a specificare e ritrasmettere le operazioni sui rifiuti corrette in data 01/06/2017 con Prot. AOOGR/284394;

RITENUTO pertanto di dover aggiornare l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 89/EC del 04/06/2010, in scadenza nel 2020, con le variazioni previste, mantenendo i quantitativi totali autorizzati invariati, così come riportato nella nuova tabella che viene allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale di cui all'Allegato 1;

CONSIDERATO che la suddetta autorizzazione era già stata aggiornata con le modifiche n. 163/EC del 11/10/2013, n. 22/EC del 12/02/2015 e n. 116/EC del 03/06/2015 rilasciate dalla Provincia di Arezzo, nonché dal Decreto Dirigenziale n.439/2017 rilasciato dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che per quanto non prescritto nell'Allegato 1 al presente decreto vengono confermate tutte le altre prescrizioni dettate nelle precedenti autorizzazioni sopra richiamate;

DECRETA

1. di aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. 89/EC del 04/06/2010 e smi rilasciata dalla Provincia di Arezzo con cui la Società Cerroni Dino & Figli S.r.l. (P.I. 00873970511), con sede impianto in Comune di Monterchi (AR) in loc. Casa Nuova Pantaneto 97/A, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006, all'esercizio dell'impianto sito in località omonima, al trattamento rifiuti;
2. di autorizzare la modifica non sostanziale consistente nell'introduzione di un nuovo CER presso l'impianto autorizzato, fermo restando il mantenimento del totale autorizzato, come riportato nella nuova tabella dei rifiuti di cui all'Allegato 1, che viene allegato al presente decreto come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che per quanto non prescritto nell'Allegato 1 al presente decreto vengono confermate tutte le altre prescrizioni dettate con le precedenti autorizzazioni sopra richiamate;
4. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 208 comma 12, per l'autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 89/EC del 04/06/2010, si conferma la durata dell'autorizzazione al 04/06/2020;
 - la Regione Toscana si riserva l'adozione di eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie a seguito di verifiche e sopralluoghi.
5. di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e che la presente Autorizzazione Unica non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP per il rilascio del titolo abilitativo e per la trasmissione a:

- Comune di Monterchi,
- Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. di Arezzo,
- ASL Toscana Sud Est,
- ATO Rifiuti Toscana Sud,
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Arezzo

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

01

Allegato tecnico

0c632d8769ec7192031de958276521e90521d7182c831f1fbd567dcbd7d9af4c

CERTIFICAZIONE